

TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Sunto di petizioni — Omaggi — Reclamo dei giudici mandamentali della Sardegna — Annunzio d'interpellanza del senatore De Cardenas — Relazione dei progetti di legge per maggiori spese sui bilanci 1849 della marina e della guerra — Proposta del senatore De Fornari per unirne la discussione — Sua adozione — Lettura di due progetti di legge — Discussione — Parole dei senatori Bava, Obba e De Cardenas — Lettura ed approvazione dei due articoli della prima legge — Incidente intorno alla votazione unita o separata delle due leggi — Approvazione dell'articolo unico della seconda legge — Votazione sopra entrambe le leggi — Comunicazione di decreti reali — Presentazione di un progetto di legge relativo alla Consulta sanitaria marittima di Cagliari — Dichiarazione del guardasigilli sul reclamo dei giudici mandamentali della Sardegna — Relazione sul progetto di legge relativo al Consiglio superiore di ammiragliato — Lettura e adozione dei due articoli — Squittinio segreto — Interpellanza del senatore Di Polloñe.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Il processo verbale è letto ed approvato.)

ATTI DIVERSI — RECLAMO DEI GIUDICI MANDAMENTALI DELLA SARDEGNA.

CERRARIO, segretario, dà lettura del sunto delle petizioni presentate al Senato :

53. Lucchesi Pietro, antico basso ufficiale, chiede di essere ammesso a partecipare di quanto gli accorda il decreto del 3 giugno 1848, e che venga concesso un maggior grado di 12 in 12 anni ai bassi ufficiali usciti di servizio per opinioni politiche.

54. Bertone Giovanni, medico, propone alcune provvisori tendenti a frenare la prostituzione e la sifilide.

55. Porezzi Angelo chiede che sia ristabilita la carica di prefetto nei collegi degli studi.

56. Francesco di Giuseppe di Sampierdarena chiede siano fatte alcune provvisori per gli individui nazionali già appartenenti alla provincia torinese, della Compagnia di Gesù.

57. Covercelli Francesco, e Raggio G. B. F. propongono, in nome del collegio dei procuratori di Genova, alcune riforme riguardanti l'ordine dei causidici.

58. Il sindaco di Saluzzo, a nome di quel Consiglio comunale, chiede che siano abolite le intendenze generali, e venga lasciata libera alle provincie la loro amministrazione.

(Dà quindi comunicazione):

1° D'una lettera del sindaco di Novara colla quale trasmette 80 copie della relazione Protasi intorno alla strada ferrata.

2° Del dispaccio del ministro dei lavori pubblici con cui invia 100 esemplari stampati della relazione dell'ingegnere Maus sulla strada ferrata dal Piemonte alla Savoia.

3° Di una lettera dell'intendente generale di Cagliari che trasmette un esemplare delle deliberazioni di quel Consiglio amministrativo.

4° Finalmente legge la seguente copia di lettera diretta al ministro di grazia e giustizia, dal signor Vincenzo Lecca giudice di Selargius, per commissione anche dei giudici mandamentali di Cagliari e d'altri villaggi.

« Eccellenza, La veneratissima circolare del cessato Ministero Demargherita rende certo ed indubitabile il miglioramento della nostra pur troppo deplorabile posizione. Non dubitavamo che la saviezza di chi ci governa non pensasse a metterci nella condizione indipendente, in cui merita esser chi amministra giustizia; appartenenti d'altronde alla classe nobile degli impiegati giudiziari, avevamo diritto ad una decorosa sussistenza quale conviene alla dignità delle prerogative che il Governo ci accorda.

« Noi abbiamo subito la legge della fusione, per la necessità d'aver colle giudicature del Piemonte pari trattamento. Questa stessa dovea metterci in istato d'eguaglianza cogli impiegati delle medesime. Noi invece siamo stati quasi tutti collocati nella quarta classe.

« Non si è badato alla difficoltà delle strade, che ci rende indispensabile il mantenimento d'un cavallo, non ai disagi dei climi. Non si è avuto riguardo che all'incameramento di tutti gli utili che ritraevansi dagli ufficiali mandamentali in Sardegna, sostituito un miserabile assegnamento col peso delle spese d'ufficio, si aumentavano i lavori concedendo solamente i proventi di volontaria giurisdizione, i quali fra noi essendo rarissimi per l'inceppamento del commercio, non potevano essere sufficienti a supplire alla tenuità dello stipendio.

« Il presente stato di cose quindi, pur troppo per noi deplorabile e di grave danno nell'interesse pubblico, è quello a cui si prega il signor ministro di rivolgere le sue premure.

« Noi abbiamo bisogno d'essere istantaneamente sottratti dallo stato di miseria cui siamo stati ridotti già da un anno in qua.

« I diritti sugli atti di giurisdizione mista, e di cui la legge degli otto ottobre non parla, si credeva da noi potersi percevere. Colla predodata nota il Ministero ha risolto negativamente il dubbio da parecchi eccitato se fossero o no incamerati.

« Si domanda ora, ed il percevimento di essi, od un aumento di stipendio in via provvisoria fino a che il governo del Re e le Camere, distolti ora da egualmente gravi occupazioni, possano pensare al progetto di legge d'organizzazione, ed è ciò che i sottoscritti nella presente petizione collettizia implorano da V. E., e sperano non senza fondamento ottenere. »

Mi permetta il Senato che, come relatore del progetto di legge stato presentato dal signor barone Demargherita, allora ministro di grazia e giustizia, io preghi il Ministero: e il signor guardasigilli in particolare di adoperarsi a proporre un'altra legge la quale provveda alla sorte veramente troppo miserabile di questi impiegati.

Si sa che la Commissione non aveva creduto di poter aderire al progetto di legge allora presentato per motivi estranei affatto a questa condizione dei giudici di mandamento, che il Senato stesso aveva riconosciuto in un'alta Commissione essere degni di tutti i riguardi e meritare che pongasi mano a migliorare il loro stato.

DE CARDENAS. Domando di parlare su d'una memoria testè letta.

Mi spiace che non sia presente il ministro dei lavori pubblici per movergli alcune domande intorno a quella memoria presentata a nome della città di Novara; mi volgo per altro al ministro presente, pregandolo a voler invitare il ministro dei lavori pubblici a dar quella risposta che era già stata promessa da molti mesi al Senato sopra le informazioni che si era incaricato di prendere in proposito del passaggio della strada ferrata ivi accennata.

Sono alcuni mesi che da quest'aula si facevano delle interpellanze in proposito al ministro dei lavori pubblici; esso si proponeva di prendere informazioni; si deve supporre che queste le abbia già avute; epperò prego il Ministero di volerle comunicare affine di illuminare il pubblico e quelle persone che possono avere delle opinioni preconcette in contrario.

DI POLLONE. Credo di non fare cosa dis cara al Senato, nell'assenza del ministro dei lavori pubblici, di dire che si è questi occupato della questione ora ora mossa dal preopinante; che anzi ha già nominato un'apposita Commissione di cui mi aveva fatto l'onore di affidarmi la presidenza; Commissione la quale si raduna appunto questa sera per incominciare gli studi in senso delle deliberazioni dell'ordine del giorno stato emesso dalla Camera dei deputati, cioè sulla distanza da percorrere dalle due linee di strada ferrata che unisce Alessandria e Novara.

Non so se questa mia dichiarazione sarà per soddisfare il preopinante, ma posso con tutta certezza asserire che il ministro non ha posto indugio a chiamare la Commissione, che non si era radunata prima, perchè l'impegnare capo direttore dei lavori non è giunto in Torino che ieri sera.

LA MARMORA, ministro di guerra e marina. Io non mancherò ciò non ostante di comunicare questa interpellanza al mio collega il ministro dei lavori pubblici.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER MAGGIORI SPESE SUI BILANCI DEL 1849 DELLA MARINA E DELLA GUERRA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama ad intraprendere la discussione, in primo luogo delle due leggi presentate dal ministro di guerra e marina concernenti all'autorizzazione di maggiori spese sul bilancio militare del 1849.

La parola è al relatore della Commissione signor senatore Colla.

COLLA, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 316.)

PRESIDENTE. La prima delle due leggi di cui si è udito il rapporto è quella che ora ho l'onore di leggere:

« Art. 1. Sono autorizzate le seguenti spese:

| | |
|---|--------------------|
| « 1° Per riparazioni attorno all'arsenale di marina, alla caserma di S. Giacomo, al padiglione di S. Tommaso ed all'ospedale principale della regia marina situati in Genova, ed all'ospedale del bagno di Villafranca, calcolate in L. 5,200 » | |
| « Per riparazioni alla gran cisterna esistente nell'arsenale di marina » | 2,089 80 |
| « Per condurre a termine altri lavori in corso nell'arsenale stesso » | 1,000 » |
| Totale | L. 8,289 80 |

« Art. 2. Tali spese ascendenti in complesso alla somma di lire ottomila duecento ottantanove e centesimi ottanta saranno imputate in aggiunta alla somma stanziata alla categoria diciannove intitolata *Riparazioni ai regi fabbricati* (parte prima, spese ordinarie) del progetto di bilancio della regia marina pel corrente esercizio 1849. »

È aperta la discussione generale sul progetto di legge.

DE FORNARI. Mi è sembrato opportuno lo affrettarmi a chieder fin d'ora la parola pria che si passi a discutere, una dopo l'altra, le due proposte leggi, dappoiché la relazione entrambe le avea contemplate congiuntamente, tanto nelle obiezioni rilevate contro, come ad ogni modo per la loro adozione.

Ma egli è per dirvi che le osservazioni e le obiezioni della Commissione a me sembrano cotanto importanti, come essa pure le qualificava, e perentorie che, non so come, a fronte di esse, decidermi a sancire quali vengono formulate l'una e l'altra legge. Trattasi di autorizzare spese, di assegnar fondi in aumento ad apposite categorie, a quella segnatamente inarticolata de' casuali, già contemplate in bilanci tuttora in corso, se non chiusi, tuttora da approvarsi, o solo provvisoriamente quanto alle urgenti occorrenze autorizzati; e ciò d'altronde, senza disamina, nè relativamente alle occorrenze delle spese, nè alla capienza de' fondi già assegnati. Quanto a me insegna la pratica di tali materie nell'esercizio di mie funzioni nel Consiglio di Stato, i suppletivi crediti, gli scarichi, così detti, in aumento alle categorie bilanciate, si concedono con cognizione di causa e coll'avvertenza di escludere che corrispondenti economie, per compensazione non siano per dispensare dagli invocati aumenti; ciò che sembrami rendere, al punto attuale, intempestiva l'assegnazione de' maggiori fondi. Aggiungasi la esistenza di fondati dubbi sull'applicazione all'esercizio 1849, anziché al 1850, dei quali egualmente pende la disamina. Invero io non ravviso quale urgenza siavi frattanto di concedere così, a titolo di preventivo, l'autorizzazione, l'assegnazione.

Sebbene non deve esserci norma nè motivo ciò che abbia avuto luogo in altra sede, non credo inopportuno lo avvertire di aver rilevato dal rendiconto della votazione per queste proposte leggi nell'altra Camera, cui pure l'iniziativa spettava, niuna discussione esserne intervenuta; la quale almeno avrebbe potuto alquanto chiarire la questione ed agevolare la decisione nostra.

Io mi limito, del resto, a sottoporre al giudizio della Commissione stessa se almeno non siavi modo di conciliare un temperamento, con cui, senza autorizzazione apposita, nè assegnazione di determinati fondi, sia al Ministero estesa per gli indicati oggetti la generica provvisoria autorizzazione per le urgenze allegate già concessa.

PRESIDENTE. Il discorso del senatore preopinante contiene due parti: una è preliminare ed appartiene alla ma-

niera della discussione, l'altra alla sostanza. Io debbo in prima pregare il Senato di voler esaminare la questione preliminare. Si propone cioè, se trattandosi di due leggi, le quali sono comprese in un solo rapporto, di due leggi, la cui relazione contiene ragioni ad ambe comuni, sia conveniente di esaminarle congiuntamente almeno nella discussione generale. La stretta regolarità vorrebbe che le due leggi fossero separatamente discusse; ed è perciò che attenendomi a quel dettame, io ho creduto di dover dare in primo luogo lettura di una sola di esse. È in arbitrio però del Senato di deliberare che la discussione generale di ambedue le leggi abbia luogo nel tempo stesso; giacchè identici sono i motivi che colpiscono l'una e l'altra legge. Prego i signori senatori che desiderano parlare sopra di ciò di voler chiedere la parola.

DE FORNARI. Siccome la relazione accomuna le osservazioni a tutti e due i progetti, così parmi più ovvio il seguirlo lo stesso sistema.

PRESIDENTE. Se non si chiede la parola, domanderò il voto del Senato. Chi crede che la discussione generale delle due leggi debba procedere unita voglia sorgere.

(Il Senato assente.)

Dunque avrà l'onore di leggere anche il testo della seconda legge:

Articolo unico. — È aperto al nostro ministro di guerra e marina un credito supplementario di lire venti mila in aggiunta al fondo contemplato alla categoria casuale posta sotto il n° 46 del progetto di bilancio militare per la *terza* ferma dell'esercizio 1849, onde sopperire ai bisogni straordinari ai quali della categoria deve far fronte nel corso di questo anno.

È aperta la discussione generale sul complesso di ambedue questi progetti di legge.

BAVA. Les projets de loi qui sont en ce moment soumis à la sanction du Sénat ont été par moi présentés dans la précédente législature à la Chambre des députés, et c'est pourquoy, messieurs, je vous prie de m'accorder un moment pour justifier les irrégularités que vient de signaler l'honorable rapporteur de la Commission.

Il est inutile de vous entretenir des petites variations devenues indispensables par l'effet du temps qui s'est écoulé entre la première et la seconde présentation des dits projets, le rapport vous le dit; j'en viens donc à l'observation la plus importante, celle qui concerne la forme de la demande suivie lors de la présentation des dits projets.

Les raisons alléguées pour prouver au Sénat qu'il aurait été plus régulier de demander la simple autorisation d'insérer au bilan de 1849 les dépenses projetées au lieu d'en demander tout de suite la sanction comme je l'ai fait, n'ont pas changé mon opinion sur la question.

Dans les Gouvernements constitutionnels les dépenses de l'Etat sont toujours préventivement approuvées; si des circonstances extraordinaires ont empêché de produire à temps le bilan de 1849, d'en obtenir la sanction du Parlement, et ont forcé le Ministère à pourvoir, sous sa responsabilité, aux affaires courantes, à mes yeux ce n'est pas une raison pour s'écarter toujours de la voie ordinaire.

Le bilan de 1847 avait été présenté quand le Ministère de la guerre vit la nécessité de nouveaux crédits à quelques catégories du dit bilan. Deux voies pouvaient se suivre dans une telle circonstance: demander que les Chambres sanctionnassent ces nouveaux crédits, ou invoquer simplement leur insertion dans le bilan. Si ces deux manières d'opérer étaient légales, la première cependant me semble plus constitution-

nelle, plus sûre et devant éviter une double discussion dans le Parlement.

Quand on veut procéder sincèrement dans le système constitutionnel il me paraît que l'on doit, autant que les circonstances le permettent, ne point s'éloigner de la route tracée par la loi; et comme à l'époque que fut reconnue l'urgence des dépenses, en question le Parlement était réuni, et que sans nécessité je ne devais pas supporter une responsabilité personnelle, je crus convenable de demander son consentement, prêt à renoncer à la dépense, quoique trouvée très-opportune, dans le cas qu'elle ne fût point approuvée.

La Commission vous dit qu'en autorisant l'augmentation à une catégorie le Parlement reconnaît implicitement l'insuffisance de la première somme allouée; mais il est facile de répondre que la sanction des Chambres n'est acquise qu'aux articles de dépense discutés et autorisés, et ne peut s'étendre à d'autres exécutés précédemment surtout lorsqu'ils ont eu lieu sous un autre ministre, chacun ne devant répondre que de ses œuvres: d'autant plus que malgré l'obtenue insertion, rien n'empêche que dans la discussion de la catégorie relative au bilan et des comptes, le Parlement ne puisse désapprouver les dépenses précédemment faites, tandis qu'il persistera à reconnaître de nouveau celles par lui déjà légitimées.

Voire Commission, malgré ses observations, ayant adhéré aux projets de loi tels qu'ils furent présentés par le Gouvernement et accueillis par la Chambre des députés, je crois qu'il suffira, pour justifier ce que j'ai fait, des réflexions que je viens d'avoir l'honneur de vous soumettre.

COLLA, relatore. Risponderò brevemente ai due onorevoli proopinanti. Prima di tutto mi volgerò al mio onorevole collega della Commissione, dichiarando che la Commissione stessa ha già sentito nel suo seno queste osservazioni, ed ha fatto conoscere al signor generale Bava che essa non intendeva di censurare ciò che erasi operato dal Ministero allora da lui retto, come non intendeva neppure di censurare quello che ha fatto il Ministero presente.

Ella ha creduto che in genere torni sempre meglio, quando occorrono simili casi, invece di domandare la creazione di una spesa in aggiunta ad un'altra che non è ancora approvata, domandare che il progetto di quest'aggiunta segua la sorte del progetto principale. Le osservazioni del proopinante avrebbero qualche forza qualora si trattasse di spese nuove, qualora si trattasse di una cosa che non avesse alcuna relazione coi bilanci. Così è stato, per esempio, della legge pel monumento al magnanimo Re Carlo Alberto, così è stato della legge per gli estremi onori resi alla di lui salma. L'approvazione di queste spese, colla legge che dal Parlamento si è fatta a questo riguardo, non aveva nulla a fare coi bilanci; si potevano approvare le spese, e disapprovare poi i bilanci e discuterli come meglio si desidererebbe. Ma quando si tratta di aumentare, di dilatare i confini di una categoria che si collega strettamente ad un'altra, allora non si può fare la ampliazione senza approvarne il principale. Avviene poi questo specialmente nei casuali, per esempio: se nel bilancio della guerra furono iscritte duecento mila lire per spese casuali, il Ministero su che cosa può fondare la sua domanda per un supplemento? Nient'altro fuorchè dicendo che duecento mila lire non hanno bastato, dichiarando inoltre che le duecento mila lire stanziato nei bilanci non erano sufficienti. Quando si tratta ancora di una spesa precisa, fissa, determinata di una cosa, si può ancora vedere se dessa era nel bilancio, o se non vi era; ma quando si tratta di casuali, non c'è che la somma; e secondo le nostre leggi economiche è

stabilito che nessun ministro può servirsi della somma assegnata ai casuali senza render conto dell'uso della somma conceduta, senza dimostrare che la spesa che ha ancora da fare sui casuali è aumentata.

Il Parlamento vede adunque evidentemente che non è possibile di accordare un supplemento senza riconoscere implicitamente la validità del primo assegnamento. La Commissione ha fatto quest'osservazione semplicemente per accennare ciò che meglio avvisa potersi seguire.

Le osservazioni dell'altro preopinante sono pienamente a sostegno di quelle fatte dalla Commissione. Una sola diversità esiste in ciò, che la Commissione crede non esservi motivo per respingere la legge, ed il preopinante invece opina che debba essere rimandata adottando però quanto la Commissione ha detto, esser miglior avviso cioè di unirli alla legge che è ancor in discussione.

Io non credo che convenga di spingere la cosa oltre l'effetto delle osservazioni che la Commissione si è creduta in debito di non nascondere; ma a me sembra che non vi sia da temere alcun inconveniente adottando le due leggi come furono presentate. All'ora in cui siamo le osservazioni dell'onorevole senatore De Fornari perdono molto della loro forza. Qui si tratta di un bilancio non solo già consentito per legge che autorizzò amplissimamente i ministri a fare tutte le spese ordinarie di qualunque sorta iscritte nei bilanci, ma si tratta di un bilancio già consunto, di un bilancio che ormai è un conto; così che non è a temere che vi abbiano ancora fondi per i casuali.

Se questi fondi si avessero, né il Ministero avrebbe domandato, né la Camera, che ha nelle mani i bilanci, avrebbe consentito l'assegnamento di un fondo supplementario. Io credo adunque che per questa parte non vi siano timori, ed è per tale effetto che la Commissione ha creduto bene di proporre che si passasse oltre. Penso invece che, altrimenti operando, si potrebbe forse a quest'ora dar luogo ad inconvenienti, perchè il Ministero potrebbe trovarsi incappato ed incontrare difficoltà a far accettare queste aggiunte ai bilanci, ora tanto più che gli studi e la stampa di quello del 1849 sono di già, come credo, assai inoltrati. Dal che nascerebbe probabilmente un incaglio più specialmente per le cifre, per i totali, e potrebbe far sorgere ostacoli che impedissero il corso regolare di questa bisogna, e così il corso finale a cui (secondo la mia coscienza e la mia opinione) noi possiamo consentire tranquillamente.

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. Giacchè la Commissione nella sua relazione volle fare caso della forma, crederci vi possano essere alcune osservazioni a fare sulla forma medesima della presentazione di queste leggi.

Prima di tutto crederci potesse essere bene il fissare una uniformità nelle varie presentazioni, e che niuna delle relazioni mancasse della firma del ministro che la presenta, mentre altre volte le stesse relazioni sono firmate dai ministri, e le leggi già votate dalla Camera dei deputati sono firmate dal presidente di quella Camera. Ma queste si possono forse dire semplici forme e nulla più. Crederci poi maggiormente necessario il fare che si mantenga una più intima consonanza fra le relazioni che precedono le leggi e le leggi medesime. Nella seconda di queste, nei due penultimi alinea della prima facciata, osservo che nell'uno sono considerati i genitori dei militari morti o resi inabili, nell'altro non sono considerati che i soli orfani e le sole vedove, né vengono punto considerate le mogli ed i figli dei militari resi inabili per fatti della

guerra; e mentre si scorge questa distinzione nei due alinea, la legge poi non ne fa alcuna; intanto sembra che il 2° alinea voglia escludere i feriti a Genova e Mortara, non parlando che di quelli della Lombardia e di Novara, mentre in definitiva la legge si esprime in termini affatto generali. Sembrerebbe quindi consentaneo che tanto la relazione come la legge fossero analoghe, e che sempre esprimessero esattamente le stesse idee.

Queste osservazioni si diranno minute e di poco rilievo; ma io porto avviso che in fatto di leggi e di ordinamenti vi voglia la precisione ed esattezza. Quando poi coll'andar del tempo si tratterà di farne l'applicazione, non si troverà forse allora che queste osservazioni siano troppo leggiere e minute.

PRESIDENTE. Non essendovi più chi chiegga la parola, debbo interrogare il Senato se vuol tenere per chiusa la discussione generale sulle due leggi ora lette.

(La discussione generale è chiusa.)

(Il presidente dà lettura degli articoli primo e secondo della prima legge sovra riferiti, i quali sono approvati senza alcuna osservazione.)

Sarebbe qui luogo di passare alla votazione per scrutinio segreto.

Io interrogo il Senato se stima che si faccia la votazione di questa legge prima che sia esaminata la seconda; o se creda invece più conveniente di procedere allo scrutinio segreto di ambe le leggi, separatamente però, quando tutte e due sieno passate in disamina.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor senatore Alfieri ha facoltà di parlare.

ALFIERI. Io credo si debbano votare ambedue mediante un solo scrutinio segreto, giusta l'articolo 32 del regolamento, nel quale è detto:

« Allorchè molte proposizioni di leggi relative ad interessi particolari o locali presentate insieme e comprese in un solo rapporto e rimandate ad una sola Commissione, non avranno dato luogo ad alcun richiamo, esse saranno insieme votate mediante un solo scrutinio.

« Se sorgesse discussione sovra una o su molte di queste leggi, si voterà a scrutinio segreto sopra ognuna di quelle su cui cade la discussione. »

Ora la discussione sino a qui tenuta essendo stata una semplice discussione generale comune sopra le due leggi, se niente altro succede che abbia relazione colle leggi accennate, non mi pare che sia il caso di dividerne lo squittinio.

DE FORNARI. Mi pare che la divisione sia di diritto, poichè è impossibile che si accomuni la votazione di due leggi che possono avere dei motivi particolari per essere o no adottate. Epperò parmi che la proposizione fatta dal presidente sia molto più opportuna.

ALFIERI. Mi si permetta di osservare che io ho letto soltanto un articolo del regolamento, e di dichiarare che io mi rimetto al Senato, il quale giudicherà se sia opportuna o no l'applicazione di tale articolo in questo caso.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Giulio.

GIULIO. Io intendeva di rispondere poche parole alle cose dette dal signor senatore De Fornari. La divisione è di diritto se viene domandata. . .

DE FORNARI. (Interrompendo) Io l'ho domandata. . . .

GIULIO. (Rivolgendosi al senatore De Fornari) Mi permetta di osservare che se dopo essersi sottoposte alla discussione le due leggi separatamente, se dopo essersi proposti all'approvazione del Senato i singoli articoli dell'una e dell'altra, alcuno non avrà fatta opposizione di sorta a niuno di

questi articoli, io non vedo quale utilità vi possa essere in un doppio squittinio; poichè le due leggi non essendo state in alcuno articolo di esse impugnate da nessuno, non vedo motivo per cui vi debba essere un esito differente nella votazione dell'una ed in quella dell'altra. Se poi il Senato giudica diversamente, se uno o più senatori credono dovere esplicitamente domandare che sia separata la votazione; se con ciò essi mostrano di desiderare di votare in un senso per una delle leggi e nel senso contrario per l'altra, la questione cambia d'aspetto: ma finchè non vi ha richiamo, quale vantaggio vi potrebbe essere per questa separazione, poichè pel fatto stesso che non vi è stata discussione sugli articoli dell'una e dell'altra legge, e che alcuno non ha creduto doversi opporre alla loro adozione, non è presumibile che il metodo di votazione debba essere diverso nell'uno dall'altro progetto.

DE FORNARI. Per lo stesso motivo che nasce dalla citata disposizione del regolamento e dello Statuto che vuole che ogni legge sia votata per squittinio segreto, mi pare che ne seguiti la conseguenza, che qualora anche qualche membro non abbia espresso niun motivo particolare per rigettarla, alla votazione definitiva poi egli possa dare il suo voto in quel senso che la sua coscienza gli detta.

Per queste ragioni io credo che si debba mantenere regolarmente la separazione della votazione delle leggi che per sé stesse sono state presentate separate, e che per comodo e per identità di ragioni la Commissione ha potuto credere di dover riferirne simultaneamente. Nè solo opino doversi mantenere la divisione, ma altresì la domando.

PRESIDENTE. Essendovi una divergenza di opinione, io debbo provocare una deliberazione dal Senato. Si tratta di riconoscere se debbansi votare in squittinio segreto amenable le leggi congiuntamente, ovvero separatamente.

Chi crede che s'abbiano a votare unitamente voglia levarsi. (Il Senato adotta.)

Leggo l'articolo unico della seconda legge. (Vedi sopra) (Posto ai voti è approvato senza veruna osservazione.)

Qui è il caso di vedere se il Senato stima di procedere tosto allo squittinio segreto su queste due leggi, ovvero, dovendosi passare all'esame della terza posta all'ordine del giorno, sospendere intanto questo primo squittinio acciocchè, senza muoversi due volte di luogo, possa la votazione farsi più acciamente senza interruzione.

Una voce. Si tratta di cosa separata. . .

PRESIDENTE. Si tratta di vedere se i senatori vogliono muoversi due volte dai loro seggi, oppure una volta sola.

(Il Senato assente a che si faccia una sola votazione.)

Si va a procedere all'appello nominale per lo scrutinio segreto.

Risultamento della votazione :

| | |
|---------------------------|----|
| Votanti | 53 |
| Voti favorevoli | 48 |
| Voti contrari | 5 |

(Il Senato adotta.)

COMUNICAZIONE DI DECRETI REALI PER LA NOMINA DI COMMISSARI REGII.

(Il presidente del Consiglio dei ministri dà lettura di due decreti reali, con cui vengono nominati a commissari regii i signori senatore Di Pollone ed il deputato Despina per sostenere davanti al Parlamento la discussione di alcune parti del bilancio dello Stato.)

PRESIDENTE. Si dà atto al presidente del Consiglio dei ministri della presentazione di questi decreti reali:

SENATO DEL REGNO — Discussioni, Sessione 1850.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA CONSULTA SANITARIA MARITTIMA DI CAGLIARI.

LA MARMORA, ministro della guerra. Chiedo la parola per una comunicazione.

PRESIDENTE. La parola è al ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra. Signori senatori, ho l'onore di presentarvi un progetto di legge stato adottato dalla Camera de' deputati in seduta del 4 corrente mese. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 358.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli uffici.

DICHIARAZIONI DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA INTORNO AD UNA PETIZIONE DI GIUDICI DI MANDAMENTO.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro guardasigilli.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole signor senatore Cibrario ha avuto la cortesia di rendermi avito che durante la mia assenza si era fatto cenno di una petizione indirizzata ad ottenere un miglioramento nella condizione de' giudici e de' segretari di mandamento.

Io credo obbligo mio di dichiarare al Senato che le mie sollecitudini sono in ispecial guisa rivolte a preparare un progetto di legge di generale e definitivo ordinamento dei giudici di mandamento e de' loro segretari. Procurerò che questo progetto comprenda la parte organica, come altresì quanto concerne agli stipendi ed alla loro gradazione, mirando da una parte all'importanza del loro ufficio e dall'altra alle contingenze dell'erario.

Contemporaneamente spero di poter presentare al Parlamento il primo libro del Codice di procedura civile che riguarda appunto le forme di procedimento da tenersi nei tribunali di mandamento. Così due cose strettamente connesse l'una coll'altra procederanno insieme, e confido che potrò effettuare questo mio divisamento senza un soverchio indugio.

RELAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI NEL PERSONALE DEL CONSIGLIO D'AMMIRAGLIATO.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del progetto di legge riguardante la composizione personale del Consiglio di ammiragliato in Genova.

La parola è al signor relatore della Commissione, senatore Giacinto di Collegno.

DI COLLEGNO GIACINTO, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 318.)

PRESIDENTE. Il progetto di legge, di cui si è udito il rapporto, è così concepito:

• Art. 1. L'infendente generale della divisione amministrativa di Genova cessa di far parte del Consiglio superiore

di ammiragliato ricostituito con lettere patenti delli 11 agosto 1835.

« Art. 2. Il comandante del porto di Genova sarà membro nato di questo Consiglio. Egli vi prenderà posto secondo il grado di cui si troverà fregiato il titolare. »

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Il silenzio del Senato equivale alla chiusura della discussione generale, per conseguenza darò lettura dell'articolo 1. (*Vedi sopra*)

Se nessuno domanda la parola lo porrò ai voti. Chi è d'avviso di approvarlo voglia alzarsi.

(È approvato.)

Leggerò l'articolo 2. (*Vedi sopra*)

Coloro che stimano di adottarlo vogliano sorgere.

(È adottato.)

Si passa allo squittinio segreto per mezzo dell'appello nominale.

Risultamento della votazione :

Votanti 85

Voti favorevoli 84

Voti contrari 1

(Il Senato adotta.)

INTERPELLANZA DEL SENATORE DI POLLONE IN ORDINE ALLA RIUNIONE DELLE COMMISSIONI.

PRESIDENTE. I signori senatori sono pregati di riprendere il loro posto, perchè deve aver luogo un'interpellanza del senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Inesperto qual sono ancora delle regole parlamentari, ho, per quanto in me sta, desiderato d'istruirmene, ed avendo esaminato il regolamento provvisorio, ne ritrassi che non provvede a chi spetti di riunire le Commissioni.

Una Commissione è stata nominata per recare in ordine precisamente un regolamento definitivo. Egli è circa un mese che è stata designata dal Senato; sin qui non si è ancora riunita, e sebbene io porti opinione che un regolamento non possa provvedere a tutte le emergenze, pure io ritengo per fermo che un regolamento ben esplicito e ben chiaro, il quale provveda ai molti casi ed ai più essenziali, sia utile, anzi necessario.

Pregherei perciò il signor presidente a voler invitare la Commissione pel regolamento a costituirsi, onde preparare un apposito lavoro che certamente vuol essere meditato assai.

Questa era la domanda che io dovevo rassegnare al Senato.

PRESIDENTE. Debbo dare qualche schiarimento in ordine alla fatta interpellanza. Fu stile sempre del Senato che le prime riunioni delle Commissioni si intimassero dal membro della Commissione che appartiene al primo ufficio. Fatta la prima radunanza, la Commissione sceglie nel suo seno un presidente ed un segretario. Spetta allora al presidente di riunire la Commissione.

Mi è stato infatti riferito che la Commissione per il nuovo regolamento si è già costituita, ed ha eletto a presidente il signor senatore marchese Alfieri.

SCLOPIN. (*Interrompendolo*) Io sono membro della Commissione del regolamento e non ho avuto alcun avviso.

PRESIDENTE. Mi è stato riferito così fin da quando io ebbi a chieder conto in quali termini si trovasse questo la-

voro. Mi si rispose allora che si era già nominato il presidente, e che il medesimo era, come già dissi, il senatore Alfieri.

CIBRARIO. Il signor marchese Alfieri ed io abbiamo avuto l'onore di proporre al Senato che si avesse a nominare una Commissione per occuparsi della formazione di un nuovo regolamento, stantechè il Senato medesimo aveva riconosciuto in più di una occasione che l'attuale (che d'altra parte non era stato proposto dal Ministero che come provvisorio) era difettoso e presentava varie lacune; abbiamo creduto, dopo che la Commissione venne nominata, che non appartenesse in verun modo a noi che eravamo *semplici proponenti* aggiunti, per così dire, alla Commissione che il Senato ha nominata, di provocare la riunione di siffatta Commissione. Noi ignoriamo che finora sia stata radunata e che si sia costituita. Tuttavia il metodo sempre tenuto è quello che il signor presidente ha accennato, che cioè il membro della Commissione appartenente al primo ufficio fa le funzioni di presidente provvisorio per quanto concerne la prima riunione della Commissione, per conseguenza a lui spetta il convocarla per la prima volta.

ALFIERI. Prendo la parola per fare un'osservazione intorno a quanto è stato detto sia dal nostro onorevole presidente, sia dal cavaliere Cibrario. Rispetto all'attribuzione che s'intende data al commissario del primo ufficio, io credo che nulla risulti dai termini del regolamento, anzi mi pare che...

Molte voci. È consuetudine.

ALFIERI.anzi mi pare che possa interpretarsi diversamente l'articolo del nostro regolamento, il quale dispone invece che quando tre uffici hanno nominato il loro relatore, questi tre relatori possano radunarsi e costituirsi, con che ha principio la discussione. Ora può succedere che il primo ufficio non sia il primo a nominare il suo relatore; quindi è che se si aspettasse in simili casi che il commissario del primo ufficio convocasse i suoi colleghi, si potrebbero ritardare più lungamente che non convenga le discussioni, che qualche volta debbono seguire in breve spazio; epperò non crederei potersi tenere per fermo questo metodo, e doversi invece ritenere per incaricato della convocazione il primo dei commissari che ne presenta il titolo.

PRESIDENTE. Questa discussione dimostra maggiormente come sianvi dei difetti e dei vuoti nel nostro regolamento. Il Senato provvederà a questi ed a molti altri inconvenienti, i quali tutti si sperimentano. Intanto non credo conveniente che stia in sospenso questa convocazione, per la quale mi si era fatta una relazione inesatta. Io deggio pertanto pregare il signor senatore De La Charrière, il quale è commissario del primo ufficio, a voler egli prendersi il pensiero di convocare, quanto prima sia possibile, la Commissione perchè si costituisca.

DE LA CHARRIÈRE. J'ai été nommé commissaire de mon bureau depuis mon arrivée, et la Commission était déjà formée. C'est moi que j'ai eu l'honneur de dire à son excellence que le président avait été nommé, et si j'ai dit cela, c'est parce qu'on m'avait désigné l'honorable sénateur Alfieri comme étant en effet le président de la Commission. Voilà d'où vient l'erreur; j'ai cru que ce que l'on m'avait dit était l'expression de la vérité, et je ne me serais pas permis de convoquer la Commission pendant que j'étais persuadé que j'avais l'honneur d'être présidé par M. Alfieri.

Puisqu'il en est autrement, je convoquerai la Commission.

La seduta è levata alle ore 4 1/4.